

CAPITOLATO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI N. 3 PANNELLI FORMATO 6X3 DI PROPRIETA' COMUNALE

1) Oggetto dell'assegnazione in concessione d'uso.

1. Oggetto dell'assegnazione è la concessione d'uso e la gestione a titolo oneroso di n. 3 impianti pubblicitari formato mt. 6x3 di proprietà comunale e delle relative aree su cui gli stessi sono ubicati, per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di consegna degli spazi.

2) Quantificazione e individuazione degli spazi oggetto della concessione

Gli impianti pubblicitari da assegnarsi in concessione d'uso sono in totale n. 3 come individuati nella seguente tabella:

n.	Ubicazione	n. impianti	Tipo impianto
1	Via Martano	1	Mono-facciale 6x3
2	Viale Italia (vicino poste italiane)	1	Mono-facciale 6x3
3	Viale Italia (curvone)	1	Mono-facciale 6x3

3) Modalità di Assegnazione.

1. L'assegnazione della concessione degli impianti pubblicitari verrà effettuata previo espletamento di asta pubblica.
2. Le offerte migliori verranno individuate con il criterio del prezzo unitario offerto più elevato rispetto a quello posto a base d'asta.

4) Utilizzo e sfruttamento dell'occupazione.

1. Gli impianti sono concessi solo per la vendita da parte del concessionario di spazi pubblicitari mediante affissione sugli stessi di poster formato 6x3.
2. Le attività previste si intendono effettuate e svolte direttamente ed unicamente dal soggetto a nome del quale la concessione è rilasciata, salvo le eventuali deroghe contenute nel presente atto.
3. L'utilizzo degli impianti per l'effettuazione della pubblicità deve avvenire secondo le modalità stabilite nel presente capitolato.

5) Proprietà degli impianti.

1. Gli impianti, già installati dal Concedente, sono di proprietà dello stesso per tutta la durata della concessione. Essi ritornano nella piena disponibilità del concedente al termine della concessione o dell'eventuale proroga.
Il Concedente si ritiene completamente sollevato da qualsiasi danno a cose o persone che possa essere causato dagli impianti stessi.

6) Manutenzione e pulizia.

1. Per tutta la durata della concessione il Concessionario garantirà a propria completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione degli impianti, sia sotto i profili statico, funzionale ed estetico,

garantendo gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché la rimozione di eventuali adesivi o scritte impropriamente presenti sulla struttura.

2. In caso gli impianti venissero danneggiati da veicoli in transito/incidenti/sinistri stradali il concessionario dovrà provvedere ad inviare entro 7 giorni al concedente una comunicazione per il ripristino degli stessi.

3. Il Concessionario si impegna altresì a pulire gli impianti, mantenendo nel contempo i siti nelle immediate vicinanze degli stessi liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente da loro utilizzo.

4. Ogni inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria e di pulizia sarà contestata a mezzo di raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) dal Concedente e il Concessionario sarà tenuto a provvedervi entro 7 giorni

5. In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedente il Concedente provvederà d'ufficio prelevando l'importo delle spese sostenute dalla cauzione indicata nell'art. 21.

7) Variazione degli spazi, rimozione e trasferimento degli impianti.

1. Il numero e la collocazione degli impianti non è soggetta a variazioni su proposta degli aggiudicatari.

2. Il Comune Concedente potrà, in qualsiasi momento e per esigenze sopravvenute di pubblico interesse, disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più postazioni.

3. Nell'ipotesi in cui il Concedente disponga, per motivi di pubblico interesse, la rimozione temporanea degli impianti senza trasferimento in altro luogo ma con reinstallazione nel medesimo sito al Concessionario, se la durata della rimozione supera i 30 (trenta) giorni, sarà applicata una riduzione giornaliera del canone pari a $1/365^{\circ}$ del canone annuo calcolata dal 31° giorno della sospensione e fino al giorno della re installazione.

8) Durata della concessione.

1. La concessione ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di consegna degli impianti, e con possibilità ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, con possibilità di una proroga tecnica di 6 mesi ovvero per il tempo ritenuto necessario all'esperimento della nuova procedura di gara.

Alla scadenza il contratto si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

9) Corrispettivo dovuto per la concessione in uso e modalità di pagamento.

1. La concessione d'uso degli spazi pubblici a fini pubblicitari è subordinata al pagamento da parte del Concessionario di un corrispettivo in denaro a titolo di canone risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Tale canone dovrà essere corrisposto semestralmente in via anticipata entro il primo giorno del mese successivo alla consegna degli impianti tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale.

2. L'inadempienza relativa a tale versamento costituisce causa di decadenza della concessione e risoluzione di ogni patto ed accordo in base a quanto stabilito nel presente capitolato.

3. Il canone di concessione unitario posto a base dell'asta, commisurato ad anno solare con libera offerta in aumento è fissato in **Euro 1.800,00** (milleottocento,00) **per le 3 postazioni formato 6x3.**

4. Il canone annuale è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari, (es. per mancato collaudo, per danneggiamenti ecc).

5. Resta inteso che il predetto canone annuale decorre dalla data di consegna degli impianti.

6. Non sarà riconosciuta alcuna riduzione dei canoni annui dovuti, qualsiasi sia la causa (tecnica, atmosferica, incidentale, ecc.) di mancato e/o impedito pieno utilizzo/funzionamento degli impianti.

7. Nel caso di danneggiamento di uno o più impianti e conseguente impossibilità di utilizzo da parte del concessionario per cause a lui non ascrivibili, l'importo del corrispettivo da corrispondere sarà rideterminato in proporzione al tempo occorrente da parte del concedente per il ripristino degli stessi.

8. La tassa di occupazione di suolo pubblico non trova applicazione per la concessione in oggetto, in quanto ricompreso nel canone di concessione.

9) Canone unico esposizione pubblicitaria.

1. Il Concessionario, in qualità di soggetto passivo di cui all'art. 8 del D. Lgs. 507/93, dovrà presentare prima di iniziare la pubblicità, la dichiarazione cumulativa degli impianti pubblicitari ad esso assegnati.
2. Il canone unico patrimoniale per le esposizioni pubblicitarie previsto dagli artt. da 817 a 836 della Legge n. 160/2019, dovrà essere corrisposto anticipatamente secondo le vigenti disposizioni e tariffe annue del tributo.
3. Resta inteso che il Concessionario non ha titolo per beneficiare di riduzioni od agevolazioni fiscali o rimborsi ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone di cui al precedente art.

10) Atto di concessione.

1. Il presente affidamento verrà effettuato a favore dell'aggiudicatario mediante atto di concessione regolante i rapporti intercorrenti tra concedente e concessionario.
2. Il presente capitolato ed i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione.
3. L'atto di concessione prevale sul capitolato e relativi allegati.

11) Divieto di subappalto e cessione del contratto.

1. E' vietato al Concessionario cedere o sub-concedere in tutto o in parte le aree senza il consenso e la formale approvazione da parte del Concedente, pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
2. La cessione si configura anche nel caso in cui il Concessionario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente (Concessionario).

12) Modifica, sospensione e revoca dell'affidamento in concessione.

Il Concedente può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti, motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

13) Decadenza e risoluzione dell'affidamento in concessione.

1. Il Concedente, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze si ripetesse nel tempo.
2. Oltre a quanto altrove stabilito nel presente capitolato, costituiscono causa di decadenza della concessione, e risoluzione immediata del contratto:
 - a) la mancata corresponsione del pagamento anticipato della prima rata del canone semestrale dovuto entro i termini previsti e senza necessità di alcun sollecito o di messa in mora da parte del Concedente;
 - b) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola ovvero degli obblighi ed oneri posti a carico del Concessionario da parte della concessione e del presente capitolato;
 - c) la mancata corretta manutenzione ordinaria degli impianti;
 - d) il mancato tempestivo e corretto versamento dell'imposta sulla pubblicità e degli altri tributi comunali dovuti;
 - e) il fallimento della ditta Concessionaria. In tale ipotesi la decadenza si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale competente.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a d) del precedente punto 1, il Concedente previa contestazione degli addebiti (con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata al Concessionario), invita il Concessionario inadempiente a formulare entro 15 giorni le ragioni a giustificazione del proprio comportamento.

Successivamente, qualora entro il citato termine il Concessionario non comunichi alcuna giustificazione ovvero il Concedente ritenga le giustificazioni comunicate non fondate e/o accoglibili, il Concedente stesso intima per iscritto al Concessionario di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, l'affidamento in concessione si intenderà senz'altro decaduto e risoluto.

4. In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui ai punti precedenti, il concedente sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal Concessionario a qualsiasi titolo, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché a qualunque titolo, né a tenerlo indenne di oneri o spese anche verso terzi, e né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte. La risoluzione anticipata a causa dell'intervenuta decadenza del Concessionario, comporta a carico di quest'ultimo l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento danni di cui al successivo art. 22. A tal fine il Concedente si rivale, su eventuali somme spettanti al Concessionario e comunque sulla garanzia cauzionale da quest'ultimo prestata, ai sensi di quanto successivamente disposto nel presente capitolato, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni e ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario stesso.

14) Obblighi del Concessionario.

1. Oltre a quanto stabilito altrove nella concessione e nel presente capitolato, sono posti ad esclusivo carico del Concessionario i seguenti obblighi ed oneri da ottemperarsi da parte dello stesso a pena di decadenza della concessione e precisamente:

1- il concessionario si impegna a garantire l'affissione gratuita di n. 10 poster all'anno pubblicizzanti eventi organizzati dall'Ente, a tal fine il comune si impegna a comunicare con congruo anticipo e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio del periodo di affissione l'evento da pubblicizzare;

2- non creazione di situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come previsto dal nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni;

3- osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, Regolamenti, atti del Comune o del Concedente;

4- rimozione e sostituzione della pubblicità collocata se contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente a seguito di comunicazione da parte del Concedente richiesta per iscritto con raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC); in tal caso il Concessionario sarà tenuta ad intervenire entro 3 giorni; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a € 50,00.= per ogni impianto pubblicitario, salvo il risarcimento del maggior danno, anche di immagine.

5- il Concedente si riserva l'ampia e insindacabile facoltà di controllare l'esatta osservanza, per mezzo di propri incaricati, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e di quanto prescritto dai vigenti Regolamenti citati.

14) Responsabilità del Concessionario.

1. Resta ad esclusivo carico del Concessionario ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno, molestia o quant'altro possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto di fatti conseguenti all'esecuzione di quanto autorizzato con il presente atto. A tal fine il concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa a qualunque titolo

avanzata da terzi in ragione del presente atto, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte del Concedente.

2. Il concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione degli impianti. È fatto carico allo steso di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi ed ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

3. Il Concessionario provvederà in piena autonomia alla gestione ed esposizione della pubblicità sugli impianti in questione, sollevando il concedente da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare o dall'utilizzo degli stessi o dalla collocazione o permanenza in essere degli impianti.

4. Al Concessionario è affidata la piena e totale custodia degli spazi pubblicitari assegnati e dei relativi impianti installati, pertanto lo stesso risponderà in via esclusiva della responsabilità di cui all'art.2051 del Codice Civile per danni causati a terzi.